

ALLEGATO D – AREA ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Di seguito le specifiche sui diversi ambiti che afferiscono alle attività imprenditoriali che potranno essere gestite dalla Ditta in accordo con il Parco.

ATTIVITÀ D1 – MERCHANDISING

L'attività di Merchandising viene concessa allo scopo di garantire la massima conoscenza, diffusione e pubblicità del Parco Nazionale Gran Paradiso e deve essere prestato nel pieno rispetto del pregio, della reputazione e dell'immagine dell'Ente. Nello specifico riguarda l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, e la commercializzazione di Prodotti Ufficiali a marchio PNGP e dei Prodotti Secondari.

Per "Prodotti Ufficiali" si intendono oggetti di varia tipologia, specificatamente creati per il Parco, che abbiano come tema la rappresentazione di quanto esposto nei Centri Visitatori o altri elementi caratterizzanti il Parco Nazionale Gran Paradiso, che siano comunque realizzati attraverso lo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica del Marchio PNGP, della proprietà industriale e intellettuale e della normativa di conformità ambientale. Oltre a riportare il marchio PNGP con modalità idonea per la tipologia, i prodotti dovranno contenere l'espressa avvertenza che si tratta di un prodotto ufficiale. La linea dei Prodotti Ufficiali dovrà comprendere prodotti di fasce di prezzo differenziato e, in particolare, una fascia a basso costo rivolta a soggetti in età scolare. Il Parco si riserva il diritto di richiedere alla Ditta la realizzazione e distribuzione di specifici prodotti per tutta la durata della concessione.

I "Prodotti Secondari" sono gadget diversi dai Prodotti Ufficiali, comunque pertinenti all'attività del Parco anche se non contrassegnati con il logo PNGP, coerenti con le sue finalità educative, non lesivi dell'immagine o della reputazione del PNGP e di diritti di terzi di qualsiasi natura. È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di apporre il Logo del Parco, in tutto o in parte, e/o la dicitura "prodotto ufficiale" sui Prodotti Secondari, salvo diverso accordo scritto con il Parco.

È richiesto inoltre alla Ditta di selezionare, distribuire, vendere e commercializzare, "Prodotti a Marchio Qualità Gran Paradiso". La Ditta può scegliere liberamente quali prodotti proporre ed inserire nella linea Merchandising, determinando direttamente con i produttori le modalità di approvvigionamento e il prezzo al pubblico, purché la politica di prezzo non sia concorrenziale ma, anzi, sinergica tra Parco e operatori privati. Sull'apposita pagina del sito sono disponibili la descrizione e il regolamento del Marchio Qualità Gran Paradiso, comprensivo dell'elenco degli attuali produttori che aderiscono all'iniziativa (<http://www.pngp.it/marchio-qualita>).

La proposta commerciale della linea di "Prodotti Merchandising" (composta da Prodotti Ufficiali, Prodotti Secondari, Prodotti a Marchio Qualità Gran Paradiso) sarà formulata annualmente dalla Ditta al Parco, che la valuterà, fermo restando il diritto di accoglierla o respingerla in piena autonomia, o di apportare nuove proposte o modifiche. Approvata la linea di prodotti, la Ditta dovrà fornire al Parco almeno un campione per ciascun prodotto per l'approvazione finale prima dell'immissione in commercio.

I Prodotti Ufficiali e Secondari ed il loro rispettivo packaging, oltrech  i prodotti editoriali dovranno rispondere ai pi  alti livelli qualitativi e dovranno essere realizzati a regola d'arte e sulla base delle indicazioni di cui all'art. 5 del Capitolato generale (Criteri di sostenibilit  ambientale).

Ogni Prodotto Ufficiale rappresentante una riproduzione o una citazione, in tutto o in parte, di beni appartenenti al Parco dovr  essere realizzato nel pieno rispetto della dignit  e del pregio dell'opera originale e sar  in ogni caso accompagnata dall'indicazione della denominazione dell'opera.

Il logo del Parco   registrato ed   apponibile sui prodotti nelle seguenti versioni:

marchio consistente in un impronta circolare a **fondo giallo** contenente disegno a sagoma piena nera di capo di stambecco con corna e collo; lungo la circonferenza, all'esterno, dicitura "PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO", in caratteri maiuscoli a tratto nero, il tutto su fondo bianco (codice 682460)



marchio consistente in un'impronta circolare a mezza coloritura contenente disegno a sagoma piena di capo di stambecco con corna e collo: lungo la circonferenza, all'esterno, dicitura PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO in caratteri tipografici maiuscoli a sottile tratto pieno, il tutto su **fondo vuoto**. Il marchio, depositato in bianco e nero, pu  essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazioni di colore



Di seguito sono indicate le categorie di Prodotti su cui   possibile apporre il logo del Parco, cos  come indicato sul documento di registrazione.

PRODOTTI:

- 08 utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai, rasoi;
- 14 metalli preziosi, loro leghe e prodotti in tale materie o placcati; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici;
- 16 carta, cartone e prodotti in queste materie; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio; caratteri tipografici, clich s;
- 18 cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste ed articoli di selleria;

- 24 tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli;
25 articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo;
26 merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali;
28 giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport; decorazioni per alberi di Natale;
29 carne, pesce, pollame; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti;
gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili;
30 caffè, tè, cacao, zucchero, riso tapioca, sago, succedanei del caffè ; farine e preparati fatti di
cereali, pane, pasticceria, confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito e polveri per far
lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio;
31 prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi; animali vivi;
frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto;
32 birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di
frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande;
33 bevande alcoliche (tranne le birre).

SI INDICANO INOLTRE I SERVIZI CHE POSSONO AVERE IL LOGO DEL PARCO:

- 39 trasporto; imballaggio e deposito merci; organizzazione di viaggi;
41 educazione; formazione; attività sportive, culturali e di divertimento;
43 servizi ricettivi e di ristorazione.

Tra i Prodotti Ufficiali la Ditta dovrà obbligatoriamente comprendere alcuni prodotti indispensabili per la promozione dell'immagine, quali gli adesivi; questi prodotti verranno definiti in sede contrattuale e potranno essere modificati di anno in anno.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo gratuito al Parco un campionario dei Prodotti Ufficiali posti in vendita in numero variabile da uno a venti in base alla tipologia di ciascun prodotto, che resterà di proprietà del Parco per le occasioni di rappresentanza. Per le restanti categorie di prodotto si richiede un quantitativo minimo del 10% in omaggio.

La linea di Prodotti Merchandising dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

- ampio assortimento ed eterogeneità della tipologia di oggetti;
- buona differenziazione dei materiali utilizzati;
- vasto utilizzo di immagini relative al Parco Nazionale Gran Paradiso;
- fasce di prezzo differenziate per tipologia di prodotti e di utenti.
- rispetto dei criteri ambientali e di sostenibilità di cui all'articolo 5 del capitolato tecnico.

La Ditta aggiudicataria praticherà al Parco uno sconto del 50% sul prezzo di listino dei Prodotti di Merchandising ai fini delle esigenze istituzionali dell'ente. Uno sconto del 30% ai dipendenti, alle guide, ai volontari e ai collaboratori del Parco. La Ditta non applicherà sconti sui prodotti a Marchio Qualità Gran Paradiso.

La Ditta è tenuta a rispettare la normativa vigente in tema di qualità, conformità, specifiche tecniche, sicurezza attinente alla produzione e vendita di ogni tipologia di prodotto; a riprova dei

propri adempimenti, dovrà conservare la documentazione relativa alle specifiche tecniche, nonché alle dichiarazioni di conformità e di qualità dei materiali utilizzati per la produzione dei Prodotti di Merchandising. Tale documentazione sarà resa disponibile a semplice richiesta del Parco. Qualora venisse proposto di sviluppare articoli ecosostenibili, gli stessi dovranno essere prodotti in conformità alle specifiche indicate nell'offerta tecnica.

La Ditta è tenuta a rispettare la normativa vigente in materia di giocattoli ovvero di "prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni" di cui al D. Lgs. 11 aprile 2011 n. 54 (attuazione della Direttiva n. 2009/48/CEE) ed al D. Lgs. 27/9/1991 n. 313 (attuazione della Direttiva n. 1988/378/CEE). In particolare, e a titolo esemplificativo, sarà cura, onere e responsabilità della Ditta aggiudicataria apporre la marcatura CE, le avvertenze e rilasciare la dichiarazione di conformità CE. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) D.Lgs. 11 aprile 2011 n. 54, le Parti riconoscono che "fabbricante" dei Prodotti Merchandising è esclusivamente la Ditta aggiudicataria operando quest'ultima in autonomia e indipendenza.

La Ditta aggiudicataria dovrà curare a proprie spese lo sviluppo di una grafica per i Prodotti Ufficiali, in modo da garantire che la relativa immagine risulti uniforme, riconoscibile e facilmente attribuibile al Parco Nazionale Gran Paradiso e al logo dell'Ente. I Marchi (logo istituzionale e marchio di Qualità) dovranno essere utilizzati nella loro esatta configurazione grafica, dimensionale e cromatica senza alcuna variazione. Il progetto grafico dovrà essere sottoposto all'approvazione del Parco, alla quale, sin da ora, la Ditta aggiudicataria cede qualunque diritto di sfruttamento economico connesso al progetto grafico in termini di diritto d'autore. Qualora la Ditta si rivolga ad un soggetto terzo per la realizzazione del progetto grafico, essa dovrà ottenere da parte del soggetto terzo la cessione dei diritti di sfruttamento ed economico del progetto in favore del Parco. In occasione di manifestazioni o eventi straordinari, le parti stabiliranno oggetto, tema e caratteristiche dei Prodotti di Merchandising creati ad hoc. Ogni integrazione o modifica della grafica per la linea di Prodotti Ufficiali approvata dal Parco dovrà essere oggetto di specifico accordo e avrà i limiti e la durata ivi specificati

Il Parco è titolare unico del Marchio PNGP e del Marchio Qualità Gran Paradiso, e ha la piena disponibilità della proprietà intellettuale e industriale. È fatto divieto concedere sub licenze relative ad essi, salvo previo consenso scritto del Parco. La Ditta aggiudicataria non potrà attuare, direttamente o indirettamente, condotte che, per oggetto, natura o modalità siano idonee a recare pregiudizio, anche potenziale, al decoro e al valore dei marchi e/o ai diritti di proprietà intellettuale e industriale del Parco. Potrà far uso di marchi e, della proprietà intellettuale e industriale, in tutto o in parte, solo ed esclusivamente per dare esecuzione alla concessione e soltanto con le modalità indicate dal Parco. È espressamente vietato alla Ditta aggiudicataria di far uso dei marchi, in tutto o in parte, e/o di segni simili ai marchi e/o di altri segni distintivi inclusivi di Marchi e/o della proprietà intellettuale e industriale al di fuori dell'ambito di esecuzione delle attività e/o della ideazione, produzione e commercializzazione dei Prodotti di Merchandising. Salva la preventiva autorizzazione scritta da parte del Parco, è vietato con riguardo alla linea di Prodotti Merchandising l'uso di qualsivoglia altro segno distintivo che sia, in tutto o in parte diverso dal Marchio PNGP o

Marchio Qualità Gran Paradiso. La Ditta si impegna ad usare i Marchi solo per i fini e nei modi previsti al presente allegato e ad astenersi dall'utilizzare, direttamente o per interposta persona, segni distintivi che siano simili o confondibili con essi, e si asterrà dal depositare, in Italia e all'estero, domande di registrazione di marchi che siano identici, simili o confondibili.

Qualora, nella produzione dei Prodotti Ufficiali e/o Secondari, la Ditta decidesse di avvalersi di fornitori o collaboratori terzi (da ora denominati "Terzi") dovrà darne preventiva informativa scritta al Parco fornendo tutti i dati identificativi dei Terzi, una copia di una visura camerale del Registro Imprese aggiornata ed una dichiarazione scritta attestante che il livello qualitativo della fornitura o collaborazione è almeno pari a quella della Ditta aggiudicataria. Resta fermo che ogni responsabilità derivante da, o connessa alla, concessione farà comunque capo alla Ditta, che, fin da ora, presta manleva nei confronti del Parco per ogni danno o pretesa che dovesse essere avanzata da acquirenti dei Prodotti Merchandising realizzati, in tutto o in parte, tramite i Terzi.

La Ditta aggiudicataria, in qualità di produttore, diretto o indiretto, e/o venditore della linea di Prodotti Merchandising, sarà l'unico responsabile di eventuali danni a persone e/o cose che i prodotti stessi potranno cagionare a Terzi; a tal fine, presta sin da ora manleva nei confronti del Parco per qualsivoglia richiesta di indennizzo, danno, costo, spesa venisse eventualmente avanzata nei suoi confronti.

La Ditta si impegna ad evidenziare con chiarezza sui Prodotti Ufficiali e Secondari, sulle confezioni degli stessi, sul materiale illustrativo e pubblicitario che i Prodotti di Merchandising sono autonomamente ideati, fabbricati e commercializzati dalla Ditta su mera licenza di marchio del Parco.

La Ditta aggiudicataria riconosce ed accetta che la licenza del Marchio PNGP, Marchio Qualità Gran Paradiso e della proprietà intellettuale e industriale sono limitate alla durata della concessione e finalizzate all'espletamento dell'attività Merchandising. Alla data di scadenza della concessione o, comunque, in qualunque ipotesi in cui la concessione venisse risolta o cessasse per qualunque motivo in data precedente, la Ditta cesserà immediatamente la produzione dei Prodotti Merchandising, risolverà/disdetterà i contratti di fornitura o di collaborazione con Terzi, la vendita, la pubblicità, in qualunque forma, e, comunque, qualsiasi forma di sfruttamento economico dei Marchi e della proprietà intellettuale e industriale oggetto della concessione (salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge n.136/10 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari) ed entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla cessazione della concessione (verificare tempistica con apposito art. a fine allegato), redigerà e consegnerà al Parco un inventario della merce presente nei punti vendita e nei magazzini. Il Parco resta proprietario dei diritti sui Prodotti Merchandising realizzati dalla Ditta aggiudicataria anche successivamente alla scadenza o cessazione della concessione per qualsiasi causa.

Ai fini esclusivi dell'espletamento dell'attività di Merchandising e limitatamente alla durata della concessione, il Parco:

- mette a disposizione della Ditta aggiudicataria, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta tra le parti, i beni dei Centri Visitatori e della sede Parco ed eventuale materiale fotografico e video degli stessi per la relativa riproduzione o rappresentazione;

- concede in licenza, non esclusiva e non trasferibile, alla Ditta aggiudicataria il diritto di utilizzo e di riproduzione del Marchio PNGP, Marchio Qualità Gran Paradiso e della proprietà industriale del Parco al fine della ideazione, produzione e commercializzazione dei Prodotti Merchandising;
- concede la possibilità di connettersi al sito pngp.it e ai dei canali social media per il supporto della promozione e comunicazione, purché non preveda costi per il Parco e venga di volta in volta condiviso il messaggio promozionale con il Parco, che si avvarrà del diritto di approvare o respingere tale contenuto.

ATTIVITÀ D2 – PRODOTTI E ATTIVITÀ EDITORIALI

L'attività Editoriale ricopre un ruolo di notevole importanza allo scopo di garantire la massima conoscenza sia del territorio sia della missione del Parco. Si richiede quindi alla Ditta aggiudicataria di pianificare a livello editoriale, promuovere e commercializzare opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l'infanzia relative al Parco Nazionale Gran Paradiso e con contenuti affini alle attività dell'Ente. Nello specifico si richiede di:

- promuovere e commercializzare le opere realizzate direttamente e autonomamente dal Parco ("Opere Autonome");
- promuovere e commercializzare opere di autori terzi ("Opere di Terzi"), purché affini alle tematiche riportate qui sopra;
- promuovere e commercializzare opere in collaborazione con il Parco ("Opere in Collaborazione").

La Ditta dovrà distribuire e commercializzare tutte le Opere Autonome del Parco nei Centri Visitatori, online e presso la rete di rivenditori autorizzati al prezzo di copertina stabilito dal Parco, anche nel caso di opere gratuite.

Oltre alle Opere di Terzi, la Ditta aggiudicataria potrà porre in vendita nei Centri Visitatori, online e presso i rivenditori autorizzati i propri testi e titoli editoriali, purché questi ultimi rappresentino una percentuale dell'offerta complessiva non superiore al 50%. L'offerta editoriale complessiva della Ditta dovrà comprendere i seguenti prodotti:

- guide e cartine del Parco Nazionale Gran Paradiso;
- testi di storia, arte e cultura del Parco;
- pubblicazioni per l'infanzia, compresa età prescolare, adolescenza e scuola, sul mondo Parco o ad esso collegate;
- editoria turistica sulle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
- pubblicazioni scientifiche di settore anche di editori stranieri.

Per le Opere in Collaborazione è concesso alla Ditta di progettare e pianificare a livello editoriale, ideare promuovere e commercializzazione opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l'infanzia relative alle esposizioni, alle mostre ed alle attività del Parco Nazionale Gran Paradiso. Il Parco concede in licenza esclusiva, temporanea e non trasferibile alla Ditta aggiudicataria, per la durata della concessione, i correlati diritti d'autore di edizione a mezzo

stampa, pubblicazione, riproduzione, traduzione e commercializzazione in tutti i paesi del mondo limitatamente ai diritti di titolarità, o nella disponibilità, del Parco. La licenza non comprende le opere già pubblicate in precedenza dal Parco in relazione alle quali il Parco sia titolare, a titolo originario o derivativo, dei diritti di utilizzazione economica in comunione con i vari editori.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire l'attività Editoriale in conformità al piano editoriale presentato nell'offerta tecnica, comprensivo di proposte grafiche finalizzate alla creazione di una identità definita, riconoscibile ed uniforme per tutte le Opere in Collaborazione, quest'ultime differenziate tra:

- A) opere divulgative ed informative;
- B) opere accademiche o scientifiche;
- C) opere ludiche per l'infanzia.

I testi, titoli e contenuti delle Opere A e B saranno ideati e redatti da dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori del Parco o da autori terzi indipendenti nel corso della durata della presente concessione.

Le opere C potranno, invece, essere ideate e realizzate dalla Ditta aggiudicataria tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori con l'impegno di acquisire ogni relativo diritto d'autore di sfruttamento e di utilizzazione economica.

Il Parco si impegna a correggere, per tutte le revisioni previste e le bozze delle Opere in Collaborazione sottoposte e a restituirle alla Ditta aggiudicataria entro la scadenza prefissata e condivisa tra le parti. La Ditta non potrà in nessun caso procedere alla pubblicazione delle Opere in Collaborazione senza la preventiva approvazione scritta delle bozze da parte del Parco.

Le Opere in Collaborazione edite dalla Ditta dovranno riportare sul frontespizio, o in posizione concordata, il logo PNGP in base alle caratteristiche tecniche e dimensionali e la dichiarazione di riserva di *copyright* in capo al Parco; potranno comparire eventuali segni distintivi della Ditta purché accompagnati da dicitura o da altro segno concordati con il Parco.

Il Parco, ai fini della realizzazione delle Opere in Collaborazione, consentirà alla Ditta aggiudicataria di accedere all'archivio fotografico esistente, comprensivo delle nuove fotografie che saranno realizzate durante la durata della presente concessione, (di seguito le "Fotografie") avente ad oggetto elementi che contraddistinguono il Parco Nazionale Gran Paradiso e di utilizzare e pubblicare le immagini da esso prescelte d'intesa con il Parco. Le Fotografie fruibili sul sito web del Parco sono comunque soggette alla licenza Creative Commons 2.0. Nessun impegno di esclusiva viene assunto dal Parco per l'utilizzo e lo sfruttamento economico delle Fotografie da parte della Ditta aggiudicataria. Resta comunque inteso che ogni utilizzo delle Fotografie all'interno di opere divulgative, informative, accademiche, scientifiche e ludiche per l'infanzia dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Parco, e la Ditta Aggiudicataria dovrà preventivamente accertarsi che i diritti sulle Fotografie appartengano al Parco stesso o ad un autore diverso. Con riferimento alle Fotografie i cui diritti siano di titolarità o nella disponibilità del Parco, ogni compenso dovuto si intenderà ricompreso nell'importo previsto a titolo di canone di concessione. Se, invece, i diritti risulteranno appartenere ad un autore diverso, la Ditta dovrà concordare con

l'autore le condizioni ed i termini per la loro riproduzione; ogni spesa e responsabilità relativa ai rapporti con l'autore terzo faranno esclusivamente capo alla Ditta.

Nel caso in cui la Ditta intenda procedere ad una nuova edizione di una qualsiasi delle Opere in Collaborazione, dovrà darne preventiva comunicazione al Parco entro un termine minimo di almeno 60 (sessanta) giorni di calendario affinché il Parco ovvero l'autore/co-autori dell'opera interessata possano decidere se apportare delle opportune modificazioni o aggiornamenti.

A pubblicazione delle opere avvenuta, la Ditta aggiudicataria fornirà al Parco a titolo gratuito fino ad un massimo di n. 100 copie della produzione editoriale e cartolibreria delle Opere in Collaborazione in adempimento della concessione.

La Ditta aggiudicataria e il Parco si impegnano a condividere e rispettare le linee guida del piano editoriale che dovrà comprendere offerta scientifica e divulgativa. Il Prezzo di copertina per la vendita delle Opere in Collaborazione verrà stabilito dalla Ditta, previo tempestivo avviso al Parco e approvazione di quest'ultimo per il prezzo delle opere A e B.

I diritti d'autore di utilizzazione economica di titolarità, o nella disponibilità, del Parco attribuiti alla Ditta aggiudicataria con la suddetta concessione comprendono esclusivamente:

- il diritto di pubblicazione delle Opere in Collaborazione, totale o parziale;
- il diritto di pubblicazione di parti delle Opere in Collaborazione;
- il diritto di traduzione delle Opere in Collaborazione in altra lingua;
- il diritto di vendita e commercializzazione.

Alla Ditta è attribuita, inoltre, la facoltà di pubblicare le Opere in Collaborazione anche in versione e-book e/o applicazioni multimediali. In quest'ultimo caso, essa provvederà ad ottenere il necessario consenso dal Parco e dagli aventi diritto e a corrispondere, ove dovuto e richiesto, i relativi compensi per l'utilizzazione.

In caso di esercizio dell'opzione di proroga della concessione, la Ditta provvederà entro 60 giorni alla redazione di un nuovo Piano Editoriale.

In ogni caso, le Parti concordano che tutte le opere che verranno poste in vendita dalla Ditta dovranno formare oggetto di verifica e approvazione da parte del Parco sia nella fase antecedente all'avvio dell'attività Editoriale, sia periodicamente nel corso dello svolgimento della medesima. Il Parco potrà decidere di inibire la vendita di opere oppure richiedere il ritiro delle stesse qualora sussistano motivate ragioni, che dovranno essere previamente comunicate alla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal Parco in sede di presentazione dell'offerta dei prodotti editoriali (per tipologia e argomenti) che intende commercializzare. In ogni caso, potrà concordare con il Parco la pubblicazione e vendita di altri prodotti editoriali e/o volumi diversi dalle tipologie di opere indicate.

La Ditta aggiudicataria applicherà ai dipendenti del Parco uno sconto pari al 30% sul prezzo di copertina delle pubblicazioni e concorda con la stessa la tiratura complessiva riservandole un prezzo di cessione estremamente favorevole ai fini delle sue esigenze istituzionali. Sugli acquisti non superiori ai 10 pezzi lo sconto applicato al Parco sarà pari al 30% sul prezzo di copertina.

Al termine della durata della concessione, fermo restando quanto descritto nel paragrafo *Obblighi del concessionario alla cessazione della concessione*, la Ditta aggiudicataria non avrà più alcun diritto di pubblicare a mezzo stampa, o con qualsiasi altra modalità, riprodurre, tradurre e/o commercializzazione le Opere in Collaborazione senza il preventivo assenso scritto del Parco. Inoltre, ove richiesto, sarà tenuto a trasferire allo Parco tutti i diritti d'autore di utilizzazione economica di cui sia titolare o contitolare con riguardo a tutte le Opere in Collaborazione (veste grafica e progetto grafico) ad un prezzo a forfait che sarà concordato in buona fede; in caso di mancato accordo sull'esatto importo di tale prezzo, esso sarà identificato mediante società esterna entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta della parte più diligente con una determinazione di mero arbitrio ex art. 1349, comma secondo, cod. civ.

ATTIVITA' D3 – GESTIONE RETE VENDITA

Luogo di esecuzione principale dell'attività sono gli spazi per la vendita all'interno di ciascun Centro Visitatori del versante piemontese, così come da elenco delle strutture da gestire di cui all'allegato A. Detti spazi sono di superficie differente, inserita generalmente nelle vicinanze dell'area reception.

Sul versante valdostano i centri visitatori del Parco sono gestiti da Fondation Grand Paradis, fondazione istituita con legge della Regione Autonoma Valle D'Aosta, di cui il Parco è socio. La Ditta dovrà gestire i rapporti di fornitura dei Prodotti Merchandising ed Editoriali con la Fondazione, valutando con essa la formula contrattuale più opportuna.

Inoltre sono previste attività attraverso la vendita online, con il servizio di E-commerce, oltre alle già sopracitate strutture culturali, come anche negozi e altri punti di interesse che la Ditta potrà individuare, rispetto ai quali i rapporti commerciali saranno gestiti in completa autonomia. Vanno inoltre garantiti il diritto alla vendita e la fornitura dei Prodotti Merchandising ed Editoriali agli attuali rivenditori autorizzati. In generale è necessario instaurare una politica di prezzi che sia sinergica tra Parco e operatori privati.

La Ditta dovrà organizzarsi autonomamente per incrementare il numero dei Corner Shop, proponendo la vendita dei Prodotti Merchandising ed Editoriali anche ad altre strutture museali, siti culturali ed esercizi commerciali, siano essi operanti nel territorio del Parco, nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta o, in generale, nel territorio italiano. La proposta di ampliamento della rete vendita e le eventuali future modifiche formulate dalla Ditta dovranno essere condivise con il Parco, fermo restando il diritto del Parco stesso di accoglierli o respingerli in piena autonomia.

Per le vendite presso le Sedi del Parco di Torino e di Aosta la Ditta fornirà in conto vendita i prodotti Merchandising ed Editoriali all'Ente, il quale gestirà autonomamente la vendita con il proprio personale.

La Ditta aggiudicataria eseguirà a proprie cure, spese e responsabilità la commercializzazione dei Prodotti Merchandising ed Editoriali tramite piattaforma di e-commerce in conformità alla propria offerta tecnica e ad ogni normativa applicabile, in particolare, quella sulla vendita ai consumatori mediante contratti a distanza di cui al Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206). La

soluzione proposta dovrà comprendere un catalogo online che, in quanto vetrina rappresentativa, includa l'intera offerta presente.

La Ditta dovrà quindi creare una nuova piattaforma di acquisto, la quale dovrà prevedere formule di incentivi all'acquisto e fidelizzazione e consentire il pagamento mediante i più diffusi sistemi di pagamento quali:

- carte di credito e di debito appartenenti almeno ai circuiti Visa e Mastercard;
- bonifici bancari;
- paypal;
- altre tipologie di moneta elettronica.

La piattaforma verrà promossa all'interno del sito ufficiale pngp.it con le modalità che verranno concordate con il Parco. La responsabilità, l'onere di gestione e i costi di tale piattaforma saranno interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la fornitura dei Prodotti Merchandising ed Editoriali anche alla piattaforma <http://emporio.parks.it/> (di cui Federparchi è proprietaria) e avrà l'onere di gestire le relazioni con il fornitore del servizio.

In caso di manifestazioni, esposizioni o eventi temporanei o in considerazione di esistenza di nuovi spazi organizzati dal Parco o in collaborazione con esso, le attività di vendita potranno essere svolte anche in sedi diverse e con modalità differenti da quelle indicate.

La Ditta aggiudicataria assicurerà la gestione del Parco Shop piemontese per tutta la durata della concessione in tutti i giorni e orari di apertura dei centri visitatori. Il Parco si riserva insindacabilmente di apportare variazioni, anche temporanee, a tali orari e giorni di apertura, sia in aumento che in diminuzione, previa tempestiva comunicazione alla Ditta aggiudicataria.

Il Parco si riserva di modificare l'ubicazione degli spazi dedicati alla vendita del merchandising all'interno dei Centri Visitatori durante il periodo di validità della concessione, garantendo comunque alla Ditta aggiudicataria spazi idonei all'esecuzione della vendita per accessibilità, ubicazione e capienza. La Ditta sin d'ora accetta senza riserve o eccezioni eventuali modifiche di collocazione degli spazi disposte dal Parco. In tal caso il Parco comunica alla Ditta l'ubicazione dei nuovi o diversi spazi trasmettendo le istruzioni per la gestione delle attività, senza che la Ditta possa opporre contestazioni, rifiuti o pretendere compensi, corrispettivi, indennizzi o mancato utile in ragione di tali modificazioni.

In caso di necessità o lavori da effettuare nell'area adiacente agli spazi il Parco potrà disporre temporaneamente - e per un periodo non superiore a 20 giorni in un anno solare - limitazioni di accesso o la mancata apertura. In tali evenienze la Ditta aggiudicataria non potrà sollevare obiezioni, eccezioni, riserve, richieste di risarcimento o indennizzo.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la gestione delle vendite in caso di aperture straordinarie dei Centri visitatori, quando queste sono legate all'affluenza di pubblico, previa comunicazione. La Ditta non potrà modificare l'orario degli spazi di vendita, salvo che tale modifica non sia stata, per iscritto, preventivamente autorizzata dal Parco.

I metodi di pagamento che dovranno essere disponibili sono i seguenti:

- contanti;
- carte di credito e di debito appartenenti almeno ai circuiti Visa e Mastercard;
- bonifici bancari;
- paypal;
- Pago PA
- altre tipologie di moneta elettronica.

La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi a propria cura e spese delle attrezzature necessarie ad attivare tali modalità di pagamento.

L'allestimento e gli arredi attualmente presenti sono di proprietà del Parco e vengono concessi in uso nello stato e nella disposizione funzionale in cui si trovano. Eventuali proposte o richieste di modifica formulati saranno valutati dal Parco, fermo restando il diritto del Parco stesso di accoglierli o respingerli in piena autonomia

Il personale destinato alla gestione delle vendite dovrà parlare correntemente almeno la lingua inglese e tenere nei confronti del pubblico un comportamento improntato alla massima attenzione ed educazione, oltre ad essere in grado di gestire picchi di affollamento e presenza di scolaresche numerose nei Centri Visitatori. Tale personale di vendita può coincidere con chi effettua i Servizi elencati nell'area A.

Infine sarà possibile per la Ditta realizzare il progetto "Qualità Diffusa" a suo tempo immaginato e studiato dal Parco con il Gal Canavese-Valli di Lanzo per valorizzare la distribuzione dei prodotti con il Marchio di qualità Gran Paradiso. Il progetto che per motivazioni diverse non ha visto la sua realizzazione, potrà essere ripreso in questo contesto di appalto e concessione, con le dovute modifiche, integrazioni e variazioni in funzione delle opportunità attuali e nel rispetto della proprietà intellettuale delle persone che l'hanno studiato e creato. In sede contrattuale verranno definiti gli ambiti di azione possibili da parte della Ditta e le collaborazioni da salvaguardare per la realizzazione del progetto.

IL PROGETTO "QUALITÀ DIFFUSA"

Si tratta di un progetto promosso dal Parco Nazionale Gran Paradiso e che coinvolge gli operatori afferenti alla Rete del Marchio di Qualità Gran Paradiso. E' un progetto di grande respiro che prevede una strategia di valorizzazione delle produzioni agroalimentari d'eccellenza del territorio.

"Qualità Diffusa" intende creare un concreto circuito di promozione e distribuzione che metta in rete il territorio, creando legami tra gli operatori che in esso lavorano e che possono così beneficiare di vantaggi reciproci, nell'essere protagonisti di un circuito di qualità adeguatamente identificato con il territorio e con il Parco.

Da una parte i produttori diventano i fornitori a km0 delle strutture ricettive e della ristorazione delle Valli del Parco, e dall'altra gli albergatori e i ristoratori, comprando e proponendo i prodotti delle Valli, garantiscono la qualità e la tipicità dei piatti da loro proposti.

“Qualità Diffusa” può offrire alle Valli del Parco un punto di forza nell’accoglienza turistica.

In altri territori il turista trova nelle strutture ricettive private (alberghi, ristoranti, locande, bed&breakfast, ecc) lo stesso punto vetrina o punto vendita, dove poter conoscere o acquistare i prodotti tipici del territorio.

Quel che si evince da numerose ricerche di mercato è che il consumatore oggi non si accontenta più di comprare un prodotto, ma vuole acquistare un’esperienza unica di cui il prodotto è solo una delle componenti. Questo implica che il prodotto debba avere caratteristiche tali da incuriosire in un primo momento il potenziale consumatore e lasciarlo soddisfatto affinché si fidelizzi.

Il progetto si propone quindi:

- la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di eccellenza a Marchio di Qualità Gran Paradiso;
- la promozione dell'immagine dei prodotti nei confronti dei consumatori e degli operatori economici (ristoratori, negozianti, trasformatori, ecc...);
- la garanzia ai consumatori un’adeguata informazione sui prodotti tipici e locali;
- la promozione della conoscenza dei prodotti tipici, in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali, sicurezza alimentare, metodi di produzione, sistemi di etichettatura e rintracciabilità;
- l’aumento della conoscenza dei prodotti tipici e dell'enogastronomia del territorio, sviluppando l'integrazione delle attività produttive e agricole con quelle turistiche.

I protagonisti di “Qualità Diffusa” sono gli operatori del territorio: produttori, albergatori, ristoratori che abbiano raggiunto il Marchio di Qualità Gran Paradiso.

In collaborazione con il Parco, la Ditta aggiudicataria potrà realizzare azioni propedeutiche alla creazione del Circuito e alla realizzazione delle vetrine espositive per la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti, creando un circuito virtuoso tra gli Operatori ed il territorio: a tal proposito il Parco mette a disposizione il proprio know how, le ricerche svolte sui prodotti disponibili e i contatti per definire offerta, prodotti e location di esposizione/vendita della merce.

In una prima fase è prevista la realizzazione del Circuito interno al Parco: successivamente, la distribuzione dei prodotti “Qualità Diffusa” potrà essere estesa anche presso le aree limitrofe, sul territorio delle due Regioni (Piemonte e Valle D’Aosta) e anche oltre.

ATTIVITA’ D4 - INCENTIVAZIONE ALL’USO DELLE STRUTTURE

Presso i Centri visitatori di Ceresole Reale e di Noasca e presso il Centro Educazione Ambientale di Noasca (CEA), la cui gestione è dettagliatamente indicata agli allegati A e C, sono presenti spazi utilizzabili in primis dal Parco per le proprie attività, ma anche da terzi che ne possono fare richiesta. Nel primo caso è l’Ente Parco a rapportarsi con la società di gestione dei centri visitatori e del CEA per richiedere l’attivazione di tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività, nel

secondo caso sono “i terzi” che inoltrano richiesta al Parco, che valuta eventuali quote di utilizzo delle strutture e che incarica poi la società di gestione dell’attuazione di tutto quanto necessario.

L’attività che qui si richiede di sviluppare riguarda l’incentivazione delle richieste di terzi sia per attività di tipo congressuale, sia formativa, sia anche privata per utilizzi compatibili con le finalità dell’Ente. Per fare ciò la Ditta dovrà occuparsi di individuare le aree di soggetti che potrebbero essere interessati a sviluppare iniziative sul territorio, gestendole poi direttamente. Al Parco andrà unicamente riconosciuto il 50% della quota prevista per l’affitto dei locali da parte di terzi. Detta quota viene determinata periodicamente dalla Giunta Esecutiva dell’Ente. Attualmente risulta di € 200/giorno per il salone di Ceresole Reale, oltre alle spese di riscaldamento quando necessarie; € 100/giorno per il centro visitatori di Noasca, € 50 per la mezza giornata.

Per il Centro visitatori di Ceresole Reale l’attività più specifica è quella congressuale, perché il centro è dotato di un grande salone della capienza max di 199 posti a sedere (rimovibili), oltre ad avere una cabina di regia che permette le traduzioni in simultanea fino a 4 interpreti per i meeting internazionali. Oltre a questo, il salone può essere adibito ad attività divulgative o culturali come concerti, spettacoli, esibizioni di danza e teatro, corsi, che richiedano un grande spazio con il pavimento in legno, come ad esempio yoga, meditazione, arti orientali.... tutte le attività che risultano coerenti con l’immagine e i valori del Parco che, oltre ad essere quelli culturali, si legano al silenzio, al contatto con la natura e alla spiritualità. Il salone è alcune volte stato richiesto per matrimoni, feste e iniziative simili da parte di privati, sulle quali è necessario ricordare che è però vietato l’allestimento del buffet considerato che esiste un ristorante adiacente e soprattutto che il Centro, all’interno di un complesso storico ottocentesco di pregio denominato Ex-Grand Hotel, non permette attività che possano arrecare danno alla struttura, ai pavimenti, agli stucchi e ai beni mobili in essa contenuti. Inoltre, non risulta possibile il riscaldamento delle vivande per ragioni di sicurezza e di infiammabilità del luogo.

Per il centro visitatori di Noasca lo spazio disponibile è costituito da una sala proiezioni con indicativamente 40 posti disposti in modo frontale, che ben si presta a piccole sessioni di formazione/aggiornamento su tematiche ambientali o di qualsiasi natura.

All’interno del centro educazione ambientale di Noasca sono utilizzabili un’aula didattica completamente attrezzata con collezioni e materiali per attività naturalistiche interattive, oltre ad uno spazio all’interno della sala ristorante, che può contenere fino ad una cinquantina di persone, che il gestore della struttura ricettiva ben volentieri mette a disposizione dei gruppi che vengono ospitati per le attività. Per la gestione di questi spazi si veda l’Allegato C - servizio C 3.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AREA

L’area D comprende numerose tipologie di attività interrelate tra loro, che necessitano di un’azione precisa, organizzata e gestita in un’ottica imprenditoriale. Esse sono prestate in conformità a

quanto previsto nel presente capitolato, nell'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria e nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamenti o provvedimenti amministrativi applicabili e della regola dell'arte.

La controprestazione a favore della Ditta consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tali settori di attività, la quale è tenuta comunque al pagamento a favore del Parco dei canoni nell'importo corrispondente a quello indicato nell'offerta economica per la procedura, e deve eseguire le attività nel rispetto della normativa applicabile, della concessione, delle istruzioni impartite dal Parco.

Qualora al termine della concessione venga esercitata l'opzione di rinnovo prevista, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre entro il termine assegnato dal Parco un nuovo Piano Promozionale delle attività a copertura dei successivi mesi.

CANONI DI CONCESSIONE DELL'AREA – MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di canoni annui a favore del Parco negli importi risultanti dall'offerta economica presentata nella Procedura e così articolati:

a) **canone annuo fisso**, che sarà scalare, in ordine crescente, nel tempo così suddiviso:

Anno 2021: € 10.000

Anni 2022 e 2023: € 10.000 per ciascun anno + la quota di rialzo indicata in sede di offerta economica.

Nel caso di rinnovo del contratto per gli ulteriori anni 2024 e 2025, il canone annuo fisso verrà stabilito in sede di richiesta di rinnovo e dovrà essere rialzato della stessa percentuale indicata in sede di offerta economica per gli anni 2022 e 2023.

b) **quota fissa annuale in percentuale sul fatturato** per la gestione delle attività di merchandising e di editoria: 12%. Si precisa che per "fatturato annuo" si intende il fatturato di vendita conseguito dalla Ditta aggiudicataria al netto di imposta sul valore aggiunto.

Il pagamento da parte della Ditta aggiudicataria degli importi viene effettuato con separati bonifici bancari sul conto corrente intestato al Parco indicando la relativa causale come segue:

a) canone annuo fisso: bonifico in un'unica rata con causale "**Quota Fissa per Gestione Area D**" da versare entro il 30 settembre dell'anno solare in corso;

b) quota percentuale del fatturato netto per la gestione delle attività dell'area D: bonifico bancario con causale "**Quota Percentuale per Gestione Area D**" da effettuarsi con cadenza semestrale entro, rispettivamente i giorni 30 luglio dell'anno in corso e 31 gennaio dell'anno successivo (relativamente al fatturato dell'anno precedente). L'Ente Parco si riserva di richiedere, per i periodi di maggiore affluenza turistica, i dati indicativi e parziali sull'andamento delle vendite nei centri visitatori e in altri siti di interesse, per poter anche valutare il

gradimento o meno di determinati oggetti, piuttosto che la necessità di maggiori forniture su oggetti di particolare interesse dei visitatori.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni rispetto ai termini qui sopra indicati saranno computati gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 231/2002 s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento anche di uno solo dei canoni superiore a 30 giorni, l'Ente si riserva di applicare, oltre agli interessi di mora, anche il pagamento di penalità, così come previsto per i servizi A,B,C all'art. 19 del capitolato tecnico.

LOCALI ED ATTREZZATURE ASSEGNATI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

I Centri Visitatori sono dotati di arredi, strumentazioni ed esposizioni che vengono organizzati e curati dall'Ente per quel che concerne la manutenzione straordinaria, mentre vengono gestiti curati dalla Ditta aggiudicataria del presente bando di servizi. La gestione delle attività imprenditoriali prevede l'uso degli stessi spazi affidati in gestione con apposito capitolato AREA A, quindi ci dovrà essere una sinergia tra il servizio di gestione dei centri visitatori e delle altre infrastrutture con l'attività imprenditoriale di cui al presente allegato.

Rispetto al merchandising e al settore editoriale, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'allestimento espositivo ed organizzativo della merce in vendita ed alla relativa promozione, oltre alla manutenzione degli spazi ad essi adibiti; eventuali nuovi arredi, supporti e impianti aggiuntivi rispetto a quelli forniti dal Parco dovranno essere realizzati secondo progetti e specifiche tecniche previamente concordati con il Parco e la loro proprietà resterà, a fine concessione, della Ditta.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali presso cui svolge le attività e delle adiacenze, ivi comprese le zone di carico e scarico ed alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione delle attività dell'area D. Inoltre, si obbliga a programmare le forniture necessarie all'esecuzione delle attività preferibilmente nella giornata di chiusura al pubblico dei Centri Visitatori e, in ogni caso, secondo modalità che non impattino sui centri, sul pubblico e su altri operatori del Parco.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire sempre gli assortimenti immagazzinando la merce, soprattutto con riferimento alla linea di Prodotti Merchandising ed Editoriali. La Ditta avrà inoltre a sua disposizione i magazzini ubicati nei Centri visitatori piemontesi e presso il Polo di Noasca.

ONERI GESTIONALI DELL'AREA

La Ditta esegue le attività dell'area D con proprie risorse economiche e finanziarie, umane, mezzi e attrezzature in piena autonomia organizzativa, e si impegna a eseguirli mediante proprio personale con il quale, prima dell'avvio delle attività, sia stato costituito un rapporto di lavoro nel rispetto di tutte le norme vigenti. Le attività dell'area D devono essere svolte tramite personale preparato e con esperienza, che operi a stretto contatto con gli uffici competenti del Parco dai quali riceverà le

necessarie linee guida e ogni altra componente utile ai fini di un'organizzazione partecipata. La Ditta aggiudicataria si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di retribuzione, previdenza ed assistenza, sicurezza, assicurazione ed agli obblighi fiscali nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione delle attività dell'area D. La gestione delle attività dell'area D è effettuata dalla Ditta a sua esclusiva responsabilità anche per quanto concerne l'operato del suo personale e dei suoi collaboratori e consulenti.

La Ditta si assume il rischio economico di impresa e il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive connessi alla gestione delle attività affidate e ne tiene conto nell'elaborazione del piano economico finanziario. Sono a carico della Ditta aggiudicataria per tutta la durata della concessione, tra l'altro, i seguenti oneri con i relativi costi:

- eventuali nuovi arredi e allestimenti alternativi a quelli esistenti nei Centri Visitatori in conformità al progetto presentato con l'offerta tecnica e approvati dal Parco;
- eventuali affitti di magazzini esterni a quelli concessi dal Parco per lo svolgimento delle attività;
- allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze presenti e future necessarie allo svolgimento delle attività (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche etc.) al di fuori dei centri visitatori per i quali i costi sono già assolti dall'ente;
- adempimenti previsti da legge, regolamenti o atti amministrativi per lo svolgimento delle attività anche con riguardo al personale impiegato;
- regolamentazione dell'entrata e uscita del personale e dei fornitori previo accordo con il Parco;
- mantenimento in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, di impianti, attrezzature, arredi, compresi quelli di proprietà del Parco, e in generale dei beni e degli strumenti necessari per l'esecuzione delle attività;
- interventi di manutenzione straordinaria dei beni e arredi destinati all'esecuzione delle attività, anche in occasione del verificarsi di eventi imprevisti;
- assunzione integrale di costi per imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle attività;
- rispetto della normativa ambientale, anche in materia di deposito e smaltimento rifiuti;
- assunzione di ogni onere relativo ad imposte, diritti, tasse o tributi in relazione ad ogni aspetto inerente allo svolgimento delle attività;
- assunzione integrale dei costi relativi a riparazioni o ripristini per danneggiamenti intervenuti dopo l'inizio dell'esecuzione nei locali destinati alla prestazione delle attività;
- adozione di misure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione delle attività;
- adozione di misure e procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente e aggiornamento delle stesse in caso di modifiche normative;
- approntamento delle misure necessarie ed opportune a prevenire ed evitare incidenti e danni alle persone, alle esposizioni e alle strutture dei Centri Visitatori durante l'esecuzione delle attività;

- mantenimento inalterato della struttura degli immobili e dell'allestimento concordato dei locali che ospitano i Parco Shop o altri punti vendita, salvo espressa autorizzazione scritta del Parco;
- responsabilità per ogni danno, sottrazione, alterazione subita dai beni presenti nei locali in cui si svolgono le attività, ad eccezione del deterioramento determinato dalla normale usura.

Sono, inoltre, a carico della Ditta gli oneri di garanzia e assicurativi previsti nella concessione e ogni altro costo ed onere per l'esecuzione delle attività nel rispetto della normativa, della concessione e della regola dell'arte.

Infine, la Ditta non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività in concorrenza con quelle effettuate in esecuzione della concessione.

VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DEL PARCO

Il Parco potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta l'esibizione dei libri contabili o di qualunque altro documento inerente all'esecuzione delle attività dell'area D, e la Ditta si impegna a riscontrare tempestivamente le richieste del Parco.

Il Parco potrà procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione delle attività dell'area D e la piena applicazione, da parte della Ditta, di tutte le norme vigenti con particolare attenzione a quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, senza che essa possa opporsi.

La vigilanza sulla gestione sarà svolta dagli uffici competenti del Parco, che potrà convocare con cadenza periodica il responsabile dell'area, coadiuvato dagli eventuali referenti delle singole attività, per verificare il buon funzionamento delle attività e per pianificare strategie future. In concomitanza con il versamento semestrale della percentuale sul fatturato, la Ditta è tenuta a presentare un resoconto delle attività svolte relativamente a tutta l'Area D. Tale elaborato ha la finalità di rapporto sull'operato e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione delle attività. Dovrà realizzare il resoconto attraverso dati, indicatori specifici, analisi quantitative e report, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche e di proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione.

Il resoconto deve contenere gli elementi di seguito riportati:

introduzione generale

- relazione sull'attività di merchandising con tabelle economiche e analisi di andamento per tipologia di oggetti;
- relazione sull'attività editoriale con tabelle economiche e analisi di andamento;
- relazione sull'utilizzo degli spazi affidati in concessione per la promozione dell'attività congressuale e formativa, con numero affluenza e tipologie di utenza (contattate ed effettivamente coinvolte)
- analisi criticità, punti di forza delle azioni ed eventuali discostamenti dal piano di marketing.

Entro 4 mesi dalla fine del triennio la Ditta dovrà fornire al Parco una relazione conclusiva che costituirà uno degli oggetti di valutazione ai fini dell'eventuale rinnovo e che dovrà contenere:

- analisi delle attività svolte, tabelle di sintesi dati, analisi comparativa con gli obiettivi presentati in sede di offerta tecnica e concordati in sede contrattuale;
- analisi dei rapporti con il pubblico, delle tipologie di utenza contattate, delle novità inserite nel programma di attività;
- dati e informazioni inerenti i risultati delle azioni di marketing e promozione;
- soluzioni apportate alle criticità riscontrate;
- problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
- soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione.
- tabella di ricongiungimento con il Progetto Editoriale proposto in sede di offerta tecnica nella Procedura, con evidenza delle variazioni in corso;
- tabella di ricongiungimento con il Piano Promozionale attivato, con evidenza delle variazioni in corso.

Si attende dalla Ditta Aggiudicataria un ruolo propositivo, atto a individuare problematiche e soluzioni utili al miglioramento delle attività dell'area D verso l'utenza.

Le relazioni verranno consegnate in formato elettronico e cartaceo al Referente del Parco e si considereranno approvate qualora entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione non sia inviata alla Ditta alcuna richiesta di chiarimenti o integrazioni.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ALLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Entro i 15 giorni successivi alla cessazione della concessione la Ditta consegnerà al Parco un inventario completo dei Prodotti di Merchandising nonché delle pubblicazioni editoriali nella propria disponibilità, diretta o indiretta.

Entro i successivi 15 giorni dalla consegna dell'inventario la Ditta aggiudicataria dovrà sgomberare i locali in cui sono state prestate le attività dell'area D, ivi compresi i beni installati (ad esempio allestimenti, attrezzature, supporti utilizzati per lo svolgimento delle attività etc..) senza alcun obbligo per il Parco di riscattarli o corrispondere per essi indennizzi, rimborsi o compensi di alcun genere. Gli spazi, i locali e gli arredi del Parco devono essere restituiti integri e in ottimo stato, eccetto il deterioramento derivante dall'uso pattuito. Le Parti provvederanno a redigere in contraddittorio verbale di constatazione dello stato dei locali ed inventario dei beni.

Per ogni giorno di ritardo nella liberazione e sgombero delle aree e dei locali utilizzati per le attività dell'area D potrà essere applicata una penale, come previsto all'apposito articolo 19 del capitolato tecnico.

Alla data di scadenza o in qualunque ipotesi di cessazione della concessione per qualsiasi causa la Ditta cesserà immediatamente qualunque uso, in qualunque forma, dei Marchi e della proprietà intellettuale e industriale. Cesserà altresì la pubblicazione ed utilizzazione economica, in qualunque forma, delle Opere, nonché l'uso, in tutto o in parte, dei Marchi per le Opere.

I Prodotti Merchandising potranno essere commercializzati dalla Ditta, alle condizioni qui previste, entro e non oltre il termine perentorio di 3 mesi dalla cessazione della concessione. Scaduto tale termine la Ditta consegnerà al Parco, a titolo gratuito, i Prodotti Ufficiali residuanti, mantenendo

invece la proprietà e disponibilità dei Prodotti Secondari e Prodotti a Marchio Qualità Gran Paradiso residui. Quanto invece alle pubblicazioni oggetto dell'Attività Editoriale, la Ditta potrà smaltire le scorte invendute entro il termine perentorio di 6 mesi; scaduto tale termine la Ditta procederà, a proprie ed esclusive spese, al ritiro e alla distruzione delle opere in Collaborazione rimaste invendute dandone formale notizia al Parco, ad eccezione delle opere che il Parco potrebbe essere interessato ad acquistare per i suoi scopi istituzionali. In tal caso, verrà pattuito con la Ditta un prezzo di favore per il loro acquisto.

DI SEGUITO le Tabelle sui flussi turistici 2016-2018 nazionali ed europei e le affluenze ai centri visitatori del Parco.

	anno 2016		anno 2017		anno 2018	
	arrivi	presenze	arrivi	presenze	arrivi	presenze
IT - Abruzzo	11	14	55	171	60	148
IT - Basilicata	5	19	3	3	24	106
IT - Calabria	9	63	4	4	27	79
IT - Campania	14	21	81	91	40	124
IT - Emilia Romagna	115	341	234	532	131	375
IT - Friuli Venezia Giulia	15	34	23	85	28	60
IT - Lazio	98	286	87	378	61	261
IT - Liguria	345	903	583	3290	334	821
IT - Lombardia	1873	4700	1404	3619	1213	3037
IT - Marche	4	12	33	70	22	91
IT - Molise	0	0	28	64	2	2
IT - Piemonte	7556	18712	6679	16966	6383	18397
IT - Puglia	13	35	28	38	22	45
IT - Sardegna	10	48	44	141	21	97
IT - Sicilia	9	18	20	59	62	163
IT - Toscana	116	396	182	670	99	351
IT - Trentino Alto Adige	17	32	73	145	19	48
IT - Umbria	12	37	27	51	21	59
IT - Valle d'Aosta	15	21	27	53	24	60
IT - Veneto	50	132	59	127	75	189
TOTALE ITALIANI	10.287	25.824	9.674	26.557	8.668	24.513
UE - Altri Paesi Europei	1	1	4	4	6	10
UE - Austria	36	38	28	42	33	45
UE - Belgio	39	89	36	116	39	107
UE - Bulgaria	0	0	0	0	1	3
UE - Croazia	1	3	0	0	1	1
UE - Danimarca	6	8	11	37	4	18
UE - Estonia	0	0	0	0	2	2
UE - Finlandia	1	1	4	16	2	2
UE - Francia	266	439	390	587	164	329
UE - Germania	275	530	203	337	315	581
UE - Grecia	0	0	0	0	2	20
UE - Irlanda	3	7	3	7	4	4
UE - Islanda	7	14	0	0	6	14
UE - Lettonia	3	3	0	0	1	1
UE - Lituania	0	0	1	2	1	1
UE - Lussemburgo	2	3	3	4	1	2
UE - Malta	0	0	0	0	2	2

UE - Norvegia	2	2	0	0	6	16
UE - Paesi Bassi	64	162	58	140	36	75
UE - Polonia	7	11	4	4	13	45
UE - Portogallo	4	8	3	9	3	3
UE - Regno Unito	65	114	94	140	35	97
UE - Rep. Ceca	0	0	5	12	1	1
UE - Romania	39	57	88	118	29	130
UE - Russia	2	2	7	17	7	8
UE - Slovacchia	0	0	2	3	0	0
UE - Slovenia	0	0	10	30	1	1
UE - Spagna	43	96	121	165	18	28
UE - Svezia	5	10	7	11	10	16
UE - Svizzera e Liechtenstein	100	163	73	117	90	173
UE - Turchia	2	2	0	0	2	11
UE - Ucraina	2	3	1	1	0	0
UE - Ungheria	0	0	3	7	4	14
XE - A.P. Africa mediterranea	12	24	10	29	3	7
XE - Altri Asia	2	6	2	6	4	22
XE - Altri Africa	0	0	0	0	1	10
XE - A.P. Asia occidentale	0	0	1	1	4	9
XE - A.P. America	5	7	12	25	5	19
XE - Argentina	0	0	0	0	0	0
XE - Australia	7	15	20	39	20	52
XE - Brasile	1	2	2	2	2	11
XE - Canada	5	7	3	3	1	1
XE - Cina	2	2	0	0	4	26
XE - Egitto	0	0	0	0	1	2
XE - Giappone	2	2	3	9	2	3
XE - India	5	6	3	3	12	41
XE - Israele	2	2	2	10	5	9
XE - Messico	0	0	0	0	1	10
XE - Non specificato	0	0	0	0	0	0
XE - N. Zelanda	0	0	1	2	1	14
XE - Sud Africa	0	0	1	6	2	2
XE - USA	17	26	17	43	28	170
XE - Venezuela	1	2	0	0	1	4
TOTALE STRANIERI	1.036	1.867	1.236	2.104	936	2.172
TOTALE COMPLESSIVO	11.323	27.691	10.910	28.661	9.604	26.685

Affluenze ai centri visitatori 2017-2019

ANNO 2017																
	<i>gen</i>	<i>feb</i>	<i>mar</i>	<i>apr</i>	<i>mag</i>	<i>giu</i>	<i>lug</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>ott</i>	<i>nov</i>	<i>dic</i>	TOT	ITA	STRA	<i>gg apertura</i>
Ceresole	112	0	0	65	335	68	761	662	15	30	0	436	2484	2365	119	95
Noasca	0	0	0	4	225	24	291	268	7	0	0	0	819	763	56	65
Locana	102	0	0	269	15	482	1190	1592	225	0	0	86	3961	3896	65	94
Ronco	185	0	0	317	12	280	2136	2510	128	23	0	136	5727	4095	1632	91
Prascondù	0	0	0	0	0	47	305	660	183	0	0	0	1195	1160	35	32
Campiglia	0	0	0	inaugurazione 15 luglio			1193	1641	190	23	0	0	3047	2248	799	52
ANNO 2018																
	<i>gen</i>	<i>feb</i>	<i>mar</i>	<i>apr</i>	<i>mag</i>	<i>giu</i>	<i>lug</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>ott</i>	<i>nov</i>	<i>dic</i>	TOT	ITA	STRA	<i>gg apertura</i>

Ceresole	8	0	0	5	44	191	507	503	49	28	15	34	1384	1302	82	90
Noasca	0	65	0	49	12	63	324	295	10	0	0	0	818	757	61	63
Locana	87	0	0	115	29	269	1066	1455	234	0	0	133	3388	3306	82	88
Ronco	185	0	0	254	80	407	1748	2685	153	0	0	140	5652	3940	1712	89
Prascondù	0	0	0	0	0	0	204	557	199	0	0	0	960	947	13	32
Campiglia	0	0	0	136	107	265	705	1111	155	27	0	0	2506	2112	394	75
ANNO 2019																
	<i>gen</i>	<i>feb</i>	<i>mar</i>	<i>apr</i>	<i>mag</i>	<i>giu</i>	<i>lug</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>ott</i>	<i>nov</i>	<i>dic</i>	TOT	ITA	STRA	gg apertura
Ceresole	29	0	0	22	193	326	718	697	52	0	0	14	2051	1951	100	91
Noasca	0	0	0	0	21	35	316	243	11	0	0	0	626	524	102	62
Locana	70	0	0	100	151	326	885	1495	219	0	0	136	3382	3290	92	89
Ronco	108	0	0	136	140	464	1234	1953	153	0	0	71	4259	2886	1373	90
Prascondù	0	0	0	0	0	0	228	950	205	0	0	0	1383	1339	44	44
Campiglia	0	0	0	39	95	150	555	574	56	0	0	0	1469	1252	217	67